

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

E' nulla la sentenza se la motivazione è incomprensibile

In violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, è affetta da nullità la sentenza che risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, ciò verificandosi sia nel caso di radicale carenza della motivazione, sia ove quest'ultima sia solo apparente e cioè si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendo, o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.2.2014, n. 2712

...omissis...

1. - Con il primo mezzo, assistito da quesito di diritto, è dedotta la violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e art. 24 Cost..

Il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa della società opponente che aveva chiesto la sospensione, nei suoi confronti, dell'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del rilascio dell'immobile, per aver rinviato più volte l'udienza di discussione di detta istanza (dall'udienza del 20 marzo 2007, a quella del 7 maggio 2007 e poi a quella del 28 giugno 2007), al fine della rinnovazione della notificazione del ricorso alla xxxxs.r.l.,

per poi, all'udienza del 6 novembre 2007, dopo la discussione, senza "pronunciarsi sull'istanza di sospensione", emettere sentenza con lettura del dispositivo e non già fissare apposita "udienza per la discussione della causa nel merito" e senza aver "quantomeno invitato le parti a discutere della causa".

1.1. - Il motivo è inammissibile.

Con esso si lamenta un *error in procedendo*, che impone, dunque, a questo giudice di legittimità una cognizione non circoscritta all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con la quale il giudice di merito ha vagliato la questione, bensì estesa all'esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077) e, dunque, confezionando il motivo nel rispetto del principio di specificità della deduzione, così da porre in risalto, anche tramite selettiva trascrizione, gli atti da cui si desumerebbe l'asserito *error in procedendo*.

In tal senso, però, la deduzione è del tutto carente, omettendosi una puntuale descrizione della vicenda processuale nei suoi termini e contenuti effettivi, attraverso la trascrizione degli atti processuali rilevanti. Omissione, questa, particolarmente significativa nella specie, giacchè, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nella sentenza impugnata si dà atto, invece, che la causa è stata discussa "sulle conclusioni sopra trascritte", le quali - come si evince da p. 2 della pronuncia medesima - hanno investito anche il merito della controversia.

2. - Con il secondo mezzo, assistito da quesito di diritto, è dedotta la violazione degli artt. 112, 100, 479 e 605 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ..

Il Tribunale avrebbe omissis ogni pronuncia in merito all'eccezione, sollevata da esse opposenti, relativa alla cessazione della materia del contendere per mancata notificazione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo alla xxxxs.r.l. in liquidazione, avvenuta solo tardivamente nel corso di giudizio del giudizio di opposizione, nonostante detta società, in quanto dante causa delle stesse società opposenti, fosse "il legittimato passivo principale", là dove la notificazione di precetto e titolo era stata effettuata soltanto nei confronti de xxxl., "che non essendo detentrica dell'immobile è intervenuta in via adesiva nel processo, mentre xxxxx. ha proposto opposizione all'esecuzione sul presupposto ... che gli atti fossero stati notificati anche a xxxxxs.r.l."

2.1. - Il motivo è inammissibile.

Come il mezzo in precedenza scrutinato, anche quello in esame veicola un vizio in procedendo e, più specificamente, una violazione del principio tra chiesto e pronunciato, senza però specificare, come sarebbe stato invece necessario (secondo quanto già sopra evidenziato), il *quomodo* ed il quando della proposizione dell'eccezione nel giudizio di merito, attraverso la puntuale trascrizione dei contenuti degli atti processuali a ciò rilevanti.

Carenza, anche questa, particolarmente significativa, posto che dell'eccezione di cui si assume omissis l'esame non vi è traccia nelle conclusioni delle parti riportate nella sentenza impugnata, che esprimono, invece, l'intenzione delle opposenti di giungere ad una pronuncia di merito riguardante l'annullamento dell'atto di precetto.

3. - Con il terzo mezzo, assistito da quesito di diritto, è dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4.

Il Tribunale, a fronte di un *thema decidendum* concernente l'inopponibilità

dell'ordinanza di sfratto alla società xxxx s.r.l. (e poi alla sua cessionaria d'azienda xxxl.) per essere "titolare di un rapporto autonomo e successivo rispetto a quello oggetto del giudicato", avrebbe escluso la sussistenza di detto autonomo rapporto in forza di una motivazione "meramente apparente". Il giudice del merito avrebbe operato una "indebita commistione" tra i concetti di "rinnovazione tacita" e "novazione oggettiva", esulando dalla concreta fattispecie che atteneva alla conclusione di un nuovo contratto di locazione per *facta concludentia*; avrebbe fatto riferimento in modo non intelligibile a difese di esse oppositori (sulla inopponibilità del titolo perchè emesso nei confronti di soggetto terzo; sulla contraddittorietà delle allegazioni di esistenza di un nuovo contratto di locazione e di subentro in quello precedente), peraltro neppure avanzate, facendone poi discendere conseguenze giuridiche inconferenti con le premesse.

3.1. - Il motivo si appalesa manifestamente infondato.

Va, infatti, rammentato che, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, è affetta da nullità la sentenza che risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, ciò verificandosi sia nel caso di radicale carenza della motivazione, sia ove quest'ultima sia solo apparente e cioè si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendo, o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè (tra le tante, Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888; Cass., 22 maggio 2007, n. 11880; Cass., 8 gennaio 2009, n. 161).

Sicchè, appare di tutta evidenza, alla stregua della ricognizione, innanzi operata (parr. 2.1. e 2.2. del "Ritenuto in fatto"), del percorso argomentativo tramite il quale il Tribunale di Oristano è pervenuto alla decisione e delle coordinate giuridiche appena illustrate, che la motivazione della sentenza impugnata è ben lungi dall'integrare il vizio dedotto, sviluppandosi in modo articolato e plausibile, sia sotto il profilo giuridico, che logico, là dove, invece, è la ricostruzione che se ne fa con il motivo di ricorso ad essere orientata da una lettura che non risulta affatto coerente con la complessiva *ratio decidendi* che assiste la decisione del giudice del merito.

4. - Il ricorso va, dunque, rigettato e le ricorrenti, in quanto soccombenti, condannate solidalmente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della società intimata che non ha svolto attività difensiva.

p.q.m.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014